ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 6 settembre 2022

che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 modificato [2022/1635]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 ([1]), modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 26 ottobre 2004, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati ([2]), di seguito «accordo», in particolare l'articolo 7 del protocollo n. 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 2 dell'accordo, l'Unione e la Confederazione svizzera, in quanto parti contraenti, hanno comunicato al comitato misto i prezzi interni di riferimento per il 2021 di tutte le materie prime alle quali si applicano misure di compensazione del prezzo. Da tali prezzi si evince che la situazione effettiva dei prezzi delle suddette materie prime nel territorio delle parti contraenti è cambiata.

(2) È pertanto necessario aggiornare i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui al protocollo n. 2, tabella III, dell'accordo, nonché adeguare gli importi di base delle materie prime agricole di cui alla tabella IV di detto protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

a) la tabella III è sostituita dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;

b) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º ottobre 2022.

([1]) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.
([2]) GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022

Per il comitato misto
Il presidente
p.p. Rita ADAM
Capomissione

ALLEGATO I

«Tabella III

Prezzi interni di riferimento dell'UE e della Svizzera

Materia prima agricola	Prezzo interno di riferimento svizzero	Prezzo interno di riferimento dell'UE	Articolo 4, paragrafo 1 Differenza prezzo di riferimento svizzero/UE applicata in Svizzera	Articolo 3, paragrafo 3 Differenza prezzo di riferimento svizzero/UE applicata nell'UE
	CHF per 100 kg netti	CHF per 100 kg netti	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	51,80	23,54	28,25	0,00
Frumento duro	-	-	1,20	0,00
Segale	42,80	18,50	24,30	0,00
Orzo	-	-	-	-
Granturco	-	-	-	-
Farina di frumento tenero	91,60	46,68	44,90	0,00
Latte intero in polvere	629,60	323,59	306,00	0,00
Latte scremato in polvere	420,10	260,22	159,90	0,00
Burro	1 128,35	409,97	718,40	0,00
Zucchero bianco	-	-	-	-
Uova	-	-	38,00	0,00
Patate fresche	40,05	17,05	23,00	0,00
Grasso vegetale	-	-	170,00	0,00».

ALLEGATO II

«b) Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola	Importo di base applicato in Svizzera articolo 3, paragrafo 2	Importo di base applicato nell'UE articolo 4, paragrafo 2
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	23,00	0,00
Frumento duro	1,00	0,00
Segale	19,80	0,00
Orzo	-	-
Granturco	-	-
Farina di frumento tenero	36,60	0,00
Latte intero in polvere	248,45	0,00
Latte scremato in polvere	130,30	0,00
Burro	570,15	0,00
Zucchero bianco	-	-
Uova	30,95	0,00
Patate fresche	18,20	0,00
Grasso vegetale	138,55	0,00».